REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 293/A1700A/2022 **DEL 06/04/2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte-Riconoscimento della ditta Valliera Società Agricola Semplice P.IVA 03243070046 con sede in frazione Valliera, 54 - Castelmagno (CN) - CAP 12020.

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - che abroga a partire dal 1° aprile 2015, tra gli altri, il regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che regolamentava il settore lattiero caseario mediante il meccanismo di quote di produzione - ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali 6 agosto 2021 n. 0360338, recante "Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino".

Considerato che l'art. 3 del citato decreto 6 agosto 2021, n. 0360338 dispone:
- al comma 1, che ogni primo acquirente di latte bovino deve essere preventivamente riconosciuto dalle Regioni competenti per territorio, in relazione alla propria sede legale;
- al comma 2, che i riconoscimenti sono concessi in presenza dei requisiti elencati al medesimo comma;
- al comma 6, che i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche devono essere registrate nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN.

Visto l'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comun*i)" che prevede che siano riallocate in capo alla Regione Piemonte le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge medesima). Nell'elenco di cui all'allegato A si fa esplicito rinvio per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni esercitate con il presente provvedimento.

Vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015, con la quale è stata fissata la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino a far data dal 1° gennaio 2016.

Vista la D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018, avente ad oggetto: "Art.5 della l.r. n. 23/2008. Modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11.05.2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni Settori della Direzione A17000-Agricoltura".

Vista la D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019, avente ad oggetto: "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i..

Vista l'istanza di riconoscimento come Primo acquirente di latte bovino presentata in data 18/01/2022 a questo Settore dalla ditta Valliera Società Agricola Semplice P.IVA 03243070046 con sede in frazione Valliera, 54 - Castelmagno (CN) - CAP 12020.

Visto il Verbale di istruttoria del 04/04/2022 ed il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dal funzionario istruttore a seguito alle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie all'ottenimento del riconoscimento.

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere al riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla ditta "Valliera Società Agricola Semplice" P.IVA 03243070046 con sede in frazione Valliera, 54 - Castelmagno (CN) - CAP 12020, e al conseguente inserimento della stessa nell'albo acquirenti.

Considerata la richiesta di comunicazione antimafia inviata dal Settore tramite la B.D.N.A. (protocollo n. PR_CNUTG_Ingresso_0016327_20220405), che ad oggi non ha ancora avuto riscontro, e ritenuto di procedere comunque, anche in assenza della predetta comunicazione, al riconoscimento di primo acquirente di latte bovino, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Dato atto che si procederà alla registrazione nel SIAN del presente riconoscimento, così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del DM 6 agosto 2021 n. 0360338.

Tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni.

Dato atto che i termini del presente procedimento, la cui istruttoria è iniziata prima del 4 febbraio 2022 (data di approvazione della DGR di ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione Agricoltura n. 15-4621), sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25/05/2018 n. 21-6908".

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla citata DGR 10-396/2019.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regioanle 14 giugno 2021, n. 1-3361.

DETERMINA

1) di approvare il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte bovino, a partire dalla data della presente determinazione, disponendone l'inserimento nell'Albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN, alla ditta: Valliera Società Agricola Semplice P.IVA 03243070046 con sede legale: Frazione Valliera, 54 - 12020 Castelmagno (CN) e Matricola iscrizione Albo Regionale n. 0100400083, sotto condizione risolutiva, così come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

2) di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1), così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del citato D.M. 6 agosto 2021.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Luisa Ricci